

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Redatto ai sensi dell'art.50, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4 dello 01/09/2023



SOMMARIO

ART. 1 - PREMESSE	3
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 5 - SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
ART. 6 - METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO.....	4
ART. 7 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E POTERI DI SPESA.....	5
ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP).....	5
ART. 9 - SOGLIE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI LAVORI	6
ART. 10 - SOGLIE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI SERVIZI FORNITURE.....	7
ART. 11 - PROCEDURE SEMPLIFICATE CON UTILIZZO DI BANCOMAT E/O CARTA DI CREDITO.....	7
ART. 12 - ELENCO FORNITORI.....	7
ART. 13 - INDAGINI DI MERCATO	8
ART. 14 - SISTEMI DI QUALIFICAZIONE.....	8
ART. 15 - CONCLUSIONE DI CONTRATTI ATTRAVERSO CENTRALI DI COMMITTENZA	8
ART. 16 - PROCEDURE DI GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	8
ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	9
ART. 18 - VARIANTI.....	10
ART. 19 – SEGGI E COMMISSIONI DI GARA.....	10
ART. 20 – REGIME DI PUBBLICITÀ.....	10
ART. 21 – COMUNICAZIONI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO/EMISSIONE ORDINE ...	10
ART. 22 – ANOMALIA DELLE OFFERTE	11
ART. 23 – VERIFICA DEI REQUISITI	11
ART. 24 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE	12



S.p.A.

ART. 1 - PREMESSE

TEP S.p.A. (di seguito anche TEP) è società a controllo pubblico, il cui capitale è di proprietà del Comune di Parma e della Provincia di Parma, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale, rientrante tra gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, comma 1, lett. r) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.n. 36/2023 - "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice).

TEP è società che gestisce il trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo e pertanto è Impresa pubblica operante nei Settori Speciali, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 149 del Codice.

TEP, a norma dell'art. 141, comma 2, del Codice, è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al Libro III – Dell'appalto nei settori speciali – del Codice, oltre alle disposizioni del Codice richiamate nel medesimo art. 141 e in altri articoli del Codice stesso relativi ai settori speciali, per acquisire lavori, beni e servizi che risultino funzionali all'esercizio delle attività di cui al citato art. 149.

L'art. 50, comma 5, del Codice, stabilisce che le Imprese pubbliche per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14, comma 2, del Codice, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, solo qualora i suddetti contratti presentino un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate TEP, con il presente regolamento, intende dotarsi di un regime proprio per disciplinare l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, qualora gli stessi presentino il prescritto nesso di strumentalità rispetto all'attività descritta nell'art. 149 del Codice e il cui importo stimato risulti inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate, per i settori speciali, nell'art. 14, comma 2, del medesimo Codice come segue:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Le suddette soglie comunitarie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella GUUE; conseguentemente le soglie comunitarie si riterranno automaticamente adeguate dal momento della suddetta pubblicazione anche se non espressamente recepite nel presente Regolamento.

Ogni norma legislativa e/o regolamentare richiamata dal presente Regolamento deve intendersi nella versione aggiornata alla data dell'atto che viene ad essa assoggettato, comprensiva delle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute ovvero nel testo della nuova normativa sostitutiva di quella espressamente invocata.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e dal Codice.

2. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice, in quanto pertinenti e applicabili.

3. Resta salva la facoltà di applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità, altre disposizioni non espressamente richiamate tra quelle applicabili ai settori speciali.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti di lavori servizi e forniture riconducibili all'ambito dei settori speciali ex art. 149 del Codice, di valore inferiore alle soglie comunitarie (sotto-soglia) di cui all'art. 14, comma 2 del Codice, così come stabilito dall'art. 50, comma 5 del Codice medesimo.
2. L'attività negoziale del presente Regolamento si esplica con la stipulazione di ordini, lettere di assegnazione e/o contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 149 del Codice da cui derivano impegni di spesa.
3. Il presente Regolamento non si applica comunque ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito anche qualora offrano opportunità di guadagno economico anche indiretto; in tale ultima fattispecie l'affidamento dei contratti avviene comunque tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

1. I principi che regolano le azioni e le attività di TEP, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto dei principi di cui al LIBRO I, PARTE I, Titolo I del Codice, per quanto applicabili e del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.
2. I concorrenti dovranno impegnarsi a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Parte Generale e Parti Speciali) ed il relativo Codice Etico adottati da TEP ai sensi del D.lgs. 231/2001, liberamente scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo:
<https://www.tep.pr.it/azienda/trasparenza/disposizioni-general-2/atti-general/>
3. TEP, nelle procedure di acquisto di cui al presente Regolamento, opera nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione cui è assoggettata.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di TEP all'adempimento.
6. Al contempo, le procedure, le azioni e le attività dovranno conformarsi ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza, con l'obbligo di riportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

ART. 5 – SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 5, del Codice, TEP può determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente dividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui opera. Nel caso di suddivisione in lotti, TEP indica nella documentazione di gara se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

ART. 6 – METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e/o di eventuali altre imposte e tasse e comprensivo degli oneri per la sicurezza.
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione, rinnovo o premio dello stesso.

3. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto.
4. Per gli appalti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
5. In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, fermo restando quanto indicato all'art. 14, commi 9, 10 e 11 del Codice.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 14 del Codice.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E POTERI DI SPESA

1. L'effettuazione delle spese relative agli acquisti di lavori, servizi e forniture è autorizzata in uno dei seguenti modi:
 - a) con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di approvazione del Budget;
 - b) con specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di autorizzazione all'effettuazione di una determinata spesa.
2. I soggetti competenti ad effettuare le spese e a stipulare i contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto e dal piano delle deleghe/procure adottati da TEP.
3. Nel caso la spesa sia autorizzata mediante approvazione del Budget, così come indicato al precedente comma 1., provvederanno alle spese i soggetti individuati dallo statuto e dal piano delle deleghe/procure adottati da TEP e nell'ambito dei poteri a questi attribuiti.
4. Nel caso la spesa sia autorizzata mediante specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, provvederà alla spesa il soggetto appositamente individuato.

Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. In applicazione dell'art. 141, comma 4, lettera b), del Codice, TEP individua e nomina i soggetti a cui affidare le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) nei settori speciali.
2. Le funzioni di RUP sono, di norma, automaticamente attribuite al dirigente competente del settore o al responsabile del centro di responsabilità a cui la spesa si riferisce, tenuto conto del vigente sistema aziendale di deleghe/procure.
3. Le funzioni di RUP possono essere attribuite anche con specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione a soggetti anche diversi da quelli indicati al precedente comma 2..
4. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio adeguato e di competenza e esperienza professionale coerente alla tipologia di lavori, servizi o forniture da affidare, attestata anche dall'anzianità di servizio aziendale.
5. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto di tutti gli uffici aziendali interessati, secondo la suddivisione di competenze individuata nell'organigramma aziendale e in particolare con la collaborazione del Servizio Acquisti e Affari Legali.
6. Il RUP, anche avvalendosi dei soggetti di cui al precedente comma 5. del presente articolo, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.
7. Il RUP svolge, avvalendosi del supporto dei soggetti di cui al precedente comma 5, secondo l'organizzazione aziendale e le deleghe/procure attribuite, i compiti previsti dall'art. 15, comma 5 e dell'Allegato I.2 del Codice, ove applicabili a TEP, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla

sicurezza, avuto riguardo al sistema di deleghe/procure e al sistema di gestione integrato e alle procedure interne a TEP.

8. Oltre ai suddetti compiti indicati nel precedente comma 7, il RUP svolge anche le seguenti attività riferite al presente Regolamento:

- a) provvede a tutti gli adempimenti relativi alle fasi della gara/affidamento;
- b) presiede la gara in caso di offerta con aggiudicazione al prezzo più basso e può essere membro, anche con funzioni di presidente, della Commissione Giudicatrice di Esperti nel caso di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) propone o procede ai provvedimenti di aggiudicazione degli affidamenti secondo i sistemi di deleghe/procure;
- d) provvede a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità dell'appalto ed è responsabile della trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC degli elementi degli interventi di sua competenza di cui all'art. 1, comma 32, della L.190/2012 e s.m.i.;
- e) provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto;
- f) propone o decide, secondo il sistema di deleghe aziendali, le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, il criterio di aggiudicazione da adottare, redige o sovrintende alla redazione dei capitolati tecnici/prestazionali di gara, sovrintende alla predisposizione da parte del Servizio Acquisti e Affari Legali (o altro Servizio/ufficio allo scopo deputato) dei documenti amministrativi di gara.

9. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di affidamenti di importo pari o superiore alle soglie europee stabilite per i settori speciali dall'articolo 14, comma 2, del Codice.

9. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è invece soggetto diverso dal RUP, il quale ne propone la nomina, nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 9 - SOGLIE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI LAVORI

1. Per l'acquisizione di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2, del Codice, si procederà come segue:

- a) affidamenti inferiori a Euro 150.000,00: i lavori possono essere affidati tramite affidamento diretto, anche senza comparazione di preventivi e senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di idonei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da TEP; l'affidamento verrà determinato a cura del Responsabile Unico del Progetto o mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) affidamenti pari o superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a Euro 1.000.000,00: i lavori possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, dopo aver

interpellato un numero non inferiore a 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dai Sistemi di Qualificazione istituiti da TEP;

- c) affidamenti pari o superiori a Euro 1.000.000,00 e inferiori a Euro 5.382.000,00: i lavori possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 10 (dieci), ove esistenti, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dai Sistemi di Qualificazione istituiti da TEP.

ART. 10 - SOGLIE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2, del Codice, si procederà come segue:

- a) affidamenti inferiori a Euro 140.000,00: i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, possono essere affidati tramite affidamento diretto, anche senza comparazione di preventivi e senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di idonei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da TEP; l'affidamento verrà determinato a cura del Responsabile Unico del Progetto o mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) affidamenti pari o superiori a Euro 140.000,00 e inferiori a Euro 431.000,00: i servizi e le forniture possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 5 (cinque), ove esistenti, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da TEP.

ART. 11 – PROCEDURE SEMPLIFICATE CON UTILIZZO DI BANCOMAT E/O CARTA DI CREDITO

1. È possibile provvedere ad acquisti mediante utilizzo di bancomat e/o carta di credito per:

- forniture quotidiane e minute;
- forniture e servizi urgenti e indifferibili;
- forniture da acquisire sul mercato elettronico;

per i quali, date le loro caratteristiche e natura, oltre che per il modesto importo, non sarebbe ragionevole il ricorso alle ordinarie procedure di acquisizione di cui al presente Regolamento.

2. Tali forniture o prestazioni risultano di modesta entità e, di norma, non superiori ad € 1.000,00 per singola spesa.

3. Per le spese di cui ai precedenti commi 1 e 2, non sono necessari gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

4. Per le forniture da acquisire sul mercato elettronico, che presentano spesso modalità standardizzate di pagamento mediante utilizzo di bancomat e/o carta di credito, poiché rivolte ad una platea indifferenziata di acquirenti, è possibile superare il limite per singola spesa di cui al precedente comma 2.

5. È prevista la puntuale rendicontazione di tali spese secondo una specifica procedura interna prestabilita.

Art. 12 – ELENCO OPERATORI ECONOMICI

1. TEP ha istituito un apposito Elenco di Operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi, e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie con sezioni (lavori, servizi e forniture), categorie merceologiche e fasce di importi distinti.

2. Il Regolamento che disciplina tale Elenco è pubblicato sul sito aziendale.

ART. 13 – INDAGINI DI MERCATO

1. Per l'individuazione degli Operatori economici da invitare TEP può provvedere ad effettuare un'indagine di mercato. L'indagine di mercato è quindi preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti e/o gli operatori economici interessati all'appalto. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti per TEP. Per assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, TEP pubblica un avviso esplorativo sul proprio sito web www.tep.pr.it, nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" e cliccando su "Portale Appalti" può ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità se ritenute opportune. La durata della pubblicazione è stabilita di norma in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per autonome valutazioni di TEP o per motivazioni di urgenza.

3. L'avviso esplorativo indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato, TEP si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

4. Qualora il numero degli operatori interessati all'affidamento in risposta all'avviso esplorativo risulti inferiore al numero minimo di al precedente comma 3, TEP può procedere ugualmente al prosieguo della procedura in deroga al suddetto numero minimo.

ART. 14 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a) del Codice, TEP si riserva di istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici, i quali potranno chiedere in ogni momento di essere qualificati. Il sistema di qualificazione sarà pubblicato mediante avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, del Codice.

2. Quando è indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

Art. 15 – CONCLUSIONE DI CONTRATTI ATTRAVERSO CENTRALI DI COMMITTENZA

1. TEP può individuare gli operatori economici a cui affidare lavori, servizi e forniture mediante adesione alle convenzioni delle Centrali di Committenza quali CONSIP o INTERCENT-ER o anche di altri soggetti cui decida di accreditarsi.

2. TEP pertanto, si riserva la facoltà di avvalersi anche delle Convenzioni e/o Accordi quadro delle suddette centrali di Committenza (e di altre cui dovesse accreditarsi in futuro) per acquisti di lavori, beni e di servizi, previa verifica della convenienza/opportunità tecnico/economica delle condizioni contenute nelle medesime Convenzioni.

Art. 16 - PROCEDURE DI GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'indizione della procedura e le modalità di scelta del contraente sono autorizzate con provvedimento o delibera dell'organo competente in base al sistema di deleghe/procure e alle procedure organizzative aziendali di TEP.

2. Per la scelta della procedura di affidamento di appalti nei settori speciali d'importo inferiore alle soglie comunitarie si richiamano i precedenti artt. 9 e 10. Ove ritenuto opportuno, comunque, TEP a

proprio insindacabile giudizio, può ampliare il numero degli operatori invitati e fare ricorso all'esperienza di altre procedure (aperte, ristrette, negoziate con bando, manifestazioni di interesse, ecc.). I singoli atti di gara dovranno dare evidenza della tipologia di procedura adottata e del criterio di aggiudicazione scelto.

3. I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione nelle procedure ristrette e in quelle negoziate o comunque ad invito, nonché il termine entro il quale il concorrente è chiamato a presentare offerta nelle procedure aperte, ristrette e negoziate saranno fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto.

4. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. da 94 e 95 del Codice.

5. Gli eventuali requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono determinati avuto riguardo a quanto stabilito dal Codice in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto.

6. I requisiti verranno dichiarati dai concorrenti ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000.

7. A prescindere dall'importo del contratto, è sempre possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando, nei casi previsti dall'art. 158 del Codice, mediante specifico provvedimento dell'organo competente in base al sistema di deleghe/procure di TEP.

8. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

9. L'eventuale avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.

10. In conformità al principio di digitalizzazione, in caso di procedure, aperte, ristrette, negoziate o comunque ad invito, le richieste di offerta saranno trasmesse assicurando la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale a norma di cui all'art. 19 e all'art. 159 del Codice.

Art. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. TEP potrà adottare il criterio del minor prezzo o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, per quanto applicabile, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

3. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di appalti che non presentano un interesse transfrontaliero certo, TEP si riserva la possibilità di prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque. In tal caso, TEP indicherà negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale.

4. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice, per quanto applicabile.

5. In ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o la lettera d'invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee all'aggiudicazione.

6. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 108, comma 9 del Codice, per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale non sarà necessaria l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. Solo per i contratti ad alta intensità di manodopera dovrà essere stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

ART. 18 – VARIANTI

1. Ai sensi dell'art. 141 comma 4 lett. c) del Codice, nella nozione di variante è ricompresa la possibilità che l'Affidatario proponga, in corso di esecuzione, soluzioni tecniche innovative originariamente non previste, in grado di incidere positivamente sulle prestazioni, dalle quali non scaturisca alcun incremento di valore del contratto, ovvero tale aumento sia contenuto nella misura del 10%. In tal caso, nella proposta dell'Affidatario dovranno essere indicati tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico necessari alla compiuta valutazione della proposta da parte del RUP e/o Direttore dei lavori o, qualora nominato, del Direttore dell'esecuzione.

ART. 19 - SEGGI E COMMISSIONI DI GARA

1. Nelle procedure esperite con il criterio del minor prezzo, le operazioni di gara saranno svolte dal RUP, affiancato da due testimoni tra i quali uno anche con funzioni di verbalizzante o, in alternativa, da un Seggio di gara composto da un minimo di due a un massimo di tre membri. Al RUP/Seggio di gara competeranno le operazioni di gara, e quindi la verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici e della rispondenza della stessa a quanto prescritto dalla legge di gara e l'individuazione della miglior offerta.

3. Nelle procedure esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione Giudicatrice composta da 3 membri, designando un Presidente che potrà coincidere con il RUP. Alla Commissione Giudicatrice competeranno le operazioni di gara di carattere valutativo inerenti l'offerta tecnica con l'attribuzione dei relativi punteggi e la verifica dell'offerta economica.

4. La nomina della Commissione Giudicatrice e dell'eventuale Seggio di gara è effettuata, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, dal Presidente del C.d.A. o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente.

5. Ogni seduta di gara del RUP/Seggio di Gara o della Commissione giudicatrice dovrà essere debitamente verbalizzata.

6. Salvo quanto previsto dal successivo art. 22 in tema di anomalia delle offerte, in esito all'apertura delle offerte economiche, il RUP/Seggio di gara o la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare la graduatoria finale.

7. La proposta di aggiudicazione è costituita dal verbale del RUP/Seggio di gara che individua la migliore offerta complessiva.

Art. 20 - REGIMI DI PUBBLICITÀ

1. Per gli affidamenti si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore a seguito della creazione del CIG.

Art. 21 – COMUNICAZIONI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO/EMISSIONE ORDINE

1. Nel corso delle sedute di gara, attraverso la piattaforma, saranno comunicati agli operatori economici partecipanti l'ammissione o esclusione dalla fase di apertura dell'offerta.

2. Al termine della procedura di gara, l'organo preposto alla valutazione delle offerte, trasmette la proposta di aggiudicazione all'organo competente a disporre l'aggiudicazione che, accertato il possesso dei requisiti in capo all'offerente individuato, dispone l'aggiudicazione che acquista immediata efficacia ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

3. Se non diversamente prescritto dalla documentazione di gara, si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida.

4. TEP trasmette, entro 5 giorni dall'adozione, attraverso la piattaforma telematica, le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.
5. Una volta intervenuta l'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto o, avuto riguardo alla natura dell'appalto e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura.
5. Ai sensi dell'art. 18 del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, di cui al comma 3, per la stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento.
6. L'esecuzione del contratto potrà essere iniziata, anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 - *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*.

Art. 22 - ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. La verifica dell'anomalia dell'offerta compete al Responsabile Unico del Progetto, che si può avvalere del Seggio di gara o della Commissione Giudicatrice. Se prevista nella documentazione di gara, o in ogni caso ove ritenuto opportuno, TEP procederà a sottoporre una o più offerte alla verifica di anomalia. Il metodo per individuare le offerte da sottoporre a verifica sia in caso di offerta al minor prezzo sia in caso di offerta economicamente più vantaggiosa verrà disciplinato, di volta in volta, nella documentazione di gara.
2. Qualora vi sia una pluralità di offerte da sottoporre a verifica, esse saranno esaminate contemporaneamente e la formazione della graduatoria finale, oltre che la proposta di aggiudicazione, seguiranno la conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia.
3. Le giustificazioni saranno richieste per iscritto, assegnando all'offerente un termine non superiore a quindici giorni; ulteriori precisazioni saranno richieste sempre in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a tre giorni.
4. È consentita la nomina di soggetti esperti, esterni al Seggio di gara o alla Commissione Giudicatrice, con compiti di consulenza e assistenza nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

Art. 23 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. La verifica dei requisiti verrà effettuata esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario.
2. Per tutti gli affidamenti verranno verificati il DURC e il casellario informatico ANAC e, in caso di importo superiore a 150.000 euro, saranno effettuate le verifiche antimafia.
3. Quanto al possesso degli altri requisiti a carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, verranno effettuati controlli a campione. In particolare, verranno verificate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, in misura non inferiore al 20% degli affidamenti nell'anno solare.
3. Nei casi in cui, decorsi 30 giorni dall'invio alle Amministrazioni di competenza della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, si procederà comunque all'aggiudicazione.
4. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, TEP procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da TEP per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 24 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le condizioni di esecuzione che l'appaltatore è chiamato a rispettare saranno dettate da apposite indicazioni o capitolati tecnici/prestazionali, la cui accettazione sarà richiesta quale condizione essenziale per la presentazione dell'offerta.

2. Nei capitolati/indicazioni saranno tra l'altro previsti gli importi delle penali da applicare in relazione a inadempimenti specifici, le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione della commessa, le clausole di revisione prezzi per contratti relativi a servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di durata superiore all'anno solare.
3. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di TEP non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria; qualora TEP richieda la costituzione di cauzione provvisoria il relativo ammontare non sarà superiore all'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di TEP non richiedere al concorrente la presentazione della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto; quando richiesta la garanzia definitiva sarà di importo pari al 5% dell'importo contrattuale.
5. La cessione di crediti dell'appaltatore è soggetta ad autorizzazione espressa di TEP.
6. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi nei termini di cui all'art. 60 del Codice che saranno attivate al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, previa istruttoria in seguito a motivata richiesta dell'appaltatore. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al presente comma, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Nelle procedure di affidamento dovranno essere rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari a norma di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione di TEP.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato/integrato dagli interventi legislativi successivi alla data di approvazione.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di TEP e potrà essere modificato, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento.